



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTI** gli esiti delle riunioni tenutesi con i concessionari delle aree omogenee portuali di cui l'ultima in data 9/6/21;
- VISTE** le ordinanze n. 14/19 relativa al coordinamento tra Imprese Portuali e n. 29/19 relativa all'accesso e circolazione veicolare;
- VISTA** l'ordinanza n.44/21 con la quale è stato disposto il ripristino delle recinzioni delle aree omogenee in cui è suddiviso il porto di Salerno, ai fini della tutela della sicurezza del lavoro portuale, nonché la disciplina dell'apertura e chiusura dei varchi di comunicazione tra le diverse aree omogenee;
- VISTI** gli esiti della riunione effettuata in data 13.09.2021 con gli operatori portuali interessati dalla perimetrazione di che trattasi e rilevata la necessità di procedere al rinvio della scadenza prevista dall'art. 1 dell'Ordinanza n° 44/2021 per un periodo di due mesi allo scopo di consentire il completamento delle opere da parte delle imprese portuali insistenti nei tre ambiti omogenei portuali;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

**ORDINA**

**Art. 1**

Il termine di scadenza per le operazioni di perimetrazione, previsto dall'art. 1 dell'Ordinanza n° 44/2021 (che si richiama e fa parte integrante della presente ordinanza) è prorogato di mesi 2 dalla data di emanazione del presente provvedimento.

**Art. 2**

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

**Art.3**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Napoli, li 06.10.2021

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Andrea ANNUNZIATA